



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "*I Diritti del Debitore, Segretariato Sociale del Comune di Sciara*" Iscritto al n. 290 della Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

DEBITORE ISTANTE:

Onofrio Terzo Cod. Fisc. . TRZNFR75T12G273I
Via Passo del Carretto n. 12, 90011 (PA)

LEGALE DEL DEBITORE:

Avv. Antonio Pisciotta
Via Mazzini n 2, 92013 (AG)
Pec: antonio.pisciotta@avvsciacca.legalmail.it

GESTORE NOMINATO:

Dott. Alfredo Palmieri
Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38, 90141 (PA)
Pec: alfredopalmieri@pec.it

INDICE DELLA PROPOSTA

- I. Cause del sovra indebitamento e storia del debitore
- II. Posizione reddituale e patrimoniale
 - Composizione del nucleo familiare
 - Elenco delle spese mensili
 - Fonti di reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio
 - Incapacità di adempiere le obbligazioni assunte
 - Beni Mobili
 - Beni Immobili
- III. Posizione debitoria
- IV. Solvibilità e meritevolezza
- V. Proposta di piano del Consumatore
 - Classi di credito
 - Durata del Piano
- VI. Alternativa liquidatoria
- VII. Merito creditizio

Conclusioni

PIANO DEL CONSUMATORE

Redatto ai sensi della Legge 27 gen. 2012 n. 3 art. 7 comma 1 bis
ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dic. 2012 n. 221

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Lo scrivente Dott. Alfredo Palmieri, nella qualità di Gestore della Crisi nominato, dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- la non sussistenza, riguardo alla propria persona, di condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

Premesso

- che il sig Onofrio Terzo nato a Palermo il 12/12/1975, Cod. Fisc. TRZNFR75T12G273I, residente a Bagheria in via Passo del Carretto n 12, 90011 (PA), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Pisciotta per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi istanza per il Piano del Consumatore ex art. 7 comma 1 bis della Legge 3 2012;
- che l'istante intende avvalersi dei benefici di cui alla L. 3/2012 come da definizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. b) *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- che l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste, nè che ha fatto ricorso, nel quinquennio pregresso, ai procedimenti di cui al capo II della L. 3/2012;

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute.

Tanto premesso si rassegna la seguente.

I. Cause del sovra indebitamento e storia del debitore

Giova in questa sede ripercorrere gli avvenimenti che hanno dato vita al peggioramento della condizione economico-finanziaria del debitore ricorrente.

La documentazione depositata dallo stesso a corredo del piano di risanamento, congiuntamente a quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto con l'istante, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Le ragioni dell'indebitamento dell'odierno istante possono agevolmente individuarsi da un lato nelle ordinarie difficoltà di un padre di famiglia nel sostenere economicamente la propria famiglia esclusivamente con il proprio reddito, dall'altro nell'attestata condizione di ludopatia di cui si darà a breve specifica.

L'anno da cui è possibile intraprendere la narrazione degli eventi è il 2006, anno nel quale il debitore contrae mutuo ipotecario con l'istituto Unicredit, tale ultimo finalizzato all'acquisto della casa principale (Doc. 19).

Illo tempore, sebbene le difficoltà conseguenti alla gestione di una famiglia di monoreddito, la rata del mutuo ipotecario risultava sostenibile; a fronte di uno stipendio di euro 1.800,00 l'istante si gravava di una singola rata mensile (euro 720,00), non rinvenendosi, dalla documentazione allegata (Doc. 10) ulteriori obbligazioni contratte precedentemente alla data di stipula del mutuo, ad eccezione di un affidamento di c/c con Intesa San paolo. (Doc. 13-15).

Pur tuttavia appare pacifico come l'ampliamento numerico del nucleo familiare, con la nascita del terzo figlio Gioele e la crescita degli ulteriori due ha, abbia comportato l'insorgere di nuove esigenze familiari e conseguentemente un aggravio dei relativi costi, cui, per converso, è corrisposta una inalterata capacità reddituale.

Ciò ha mosso, nel 2009, alla contrazione di nuovi finanziamenti per sopperire alle necessità di vita quotidiane (Finanziamento con Compass Spa Doc. 20; 21).

Invero, l'elemento che ha contribuito in maggior misura all'inasprimento della condizione economica dell'odierno ricorrente è da rintracciarsi nel documentato "Disturbo da Gioco d'Azzardo", tale ultimo rinvenibile nella relazione clinica del 12/07/2021 (Doc. 3) dalla quale si rileva un disturbo patologico accertato già dal 24/02/2010 e perdurante fino al 21/10/2019.

Il controverso percorso riabilitativo del sig. Terzo è stato ulteriormente minato dal divorzio con la sig.ra Romina Gelardi (Doc. 2), dispiegatosi in un arco temporale quasi sovrapponibile alle problematiche ludopatiche ovverosia dal 08/03/11 al 10/09/19.

Le circostanze patologiche comminate all'intervenuta separazione, ed i conseguenti costi prodottisi (spese per gli alimenti e costi per la separazione) hanno indotto il debitore alla stipula di nuove obbligazioni (Neos Doc. 23; Creditech Doc. 22; IBL Doc. 11-13) rispettivamente nell'anno 2010 e 2017.

Non per ultimo deve rilevarsi come quanto rappresentato si sia riversato sulla regolare corresponsione della rata del mutuo, inadempimento perdurante tale da giungere alla vendita del compendio immobiliare di titolarità del ricorrente in sede di esecuzione immobiliare.

In conclusione, con riferimento all'elemento esogeno intervenuto, quale cagione del definitivo disequilibrio economico-finanziario del ricorrente, nessun dubbio pare possa nutrirsi sul fatto che esso sia individuabile nell'affezione psico-patologica dimostrata.

Appare pacifico come il debitore versi in una condizione di sovra indebitamento, quale precipuamente descritta dalla normativa che ci occupa, cui lo stesso intende porre rimedio attraverso l'accesso ai benefici ci cui alla legge di che trattasi.

II. Posizione reddituale e patrimoniale

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle analisi condotte, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente.

Il ricorrente ha prodotto l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto come di seguito specificato, ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Composizione nucleo familiare (Doc. 4)

Il Sig. Terzo risulta l'unico componente del proprio nucleo familiare (Doc. 4) in ragione dell'intervenuta separazione dal coniuge e del conseguente affidamento dei figli a tale ultima.

Elenco delle spese mensili del nucleo familiare (Doc. 5)

Tipologia di spesa	Importo
Energia elettrica	€ 60,00
Telefonia	€ 10,00
Spese mediche	€ 30,00
Affitto e Condominio	€ 150,00
Alimenti	€ 550,00
Carburante e manutenzione	€ 350,00
Assicurazione e bollo auto	€ 40,00
Spese Impreviste	€ 50,00
Altro	€ 150,00
Totale	€ 1.390,00

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul debitore istante e che verosimilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie ad assicurare il soddisfacimento di bisogni primari.

Deve rilevarsi come tra le spese mensili elencate sia annoverato anche l'assegno che il ricorrente versa a titolo di alimenti nei confronti dei figli.

Ne consegue che al netto di tale esborso le spese effettivamente sostenute sono pari ad euro 840,00, un importo certamente prudenziale rispetto alle entrate percepite.

Fonti di reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio (Doc. 9)

Mese	Reddito
Aprile	€ 1.832,78
Maggio	€ 1.832,78
Giugno	€ 1.832,78

Reddito mensile	€ 1.832,78
Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante	€ 1.390,00
Reddito Disponibile	€ 442,78

Orbene, *rebus sic stantibus* l'importo che il debitore può rendere disponibile al pagamento del ceto creditorio non dovrebbe eccedere l'importo di euro 442,78.

Non per ultimo si rilevi come la *ratio legis* della normativa che ci occupa ponga l'accento sull'ottimizzazione complessiva delle condizioni di vita del ricorrente, non soltanto, dunque, da un punto di vista strettamente finanziario sgravando lo stesso dalla mole debitoria ma, altresì, assicurando lui uno stile di vita dignitoso e sostenibile che non sia rivolto alla mera sopravvivenza economica.

Ai fini di una maggiore precisione della fattispecie che ci occupa, rileva sottolineare la presenza dell'attività di volontariato che il ricorrente presta in favore del corpo nazionale Vigili del fuoco dalla quale il lo stesso riceve un simbolico rimborso spese il cui ammontare sarà estromesso dal computo della capacità reddituale. Pur tuttavia per completezza le relative CU sono allegate alla presente (Doc. 18).

Incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Il Sig. Terzo sostiene una pluralità di rate mensili per sopperire ai bisogni familiari, secondo quanto rappresentato in precedenza nella parte dedicata alle cause dell'indebitamento dello stesso.

Di seguito un elenco dettagliato dell'esborso rateale che il debitore sostiene mensilmente:

- Compass Banca S.p.A: 280,00 €
- Ibl Banca S.p.A: 212,00 €

Il ricorrente ad un primo vaglio del rapporto tra rate/reddito sembrerebbe non trovarsi nello status descritto dalla normativa ossia in stato di sovra indebitamento, pur tuttavia, si consideri come a fronte di una entrata mensile media pari ad euro 1.832,78, il debitore ha di contra un carico debitorio mensile pari ad euro 492,00 cui si addiziona l'assegno familiare in favore dell'ex moglie pari ad euro 550,00, e per un totale di **euro 1.042,00**.

Certamente, però il debitore presenta una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che prescinde dall'ammontare delle rate sostenute. Fattispecie che sarà meglio ripercorsa nel paragrafo relativo alla cause dell'indebitamento.

Beni mobili registrati (Doc. 6)

Il proponente possiede un singolo bene mobile registrato:

- Autovettura Land Rover Freelander, targata ZA350RB ed immatricolata in data 08/08/2002.

Si osserva come si tratti dell'unica autovettura a disposizione della famiglia, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana.

Pertanto, si ritiene conducente non considerare la stessa ai fini patrimoniali anche in ragione della marginale incidenza che la vendita forzata della stessa produrrebbe sul complessivo debitorio.

Beni immobili (Doc. 25).

Il proponente risulta titolare del seguente bene immobile:

- Immobile sito in Palermo, Via Giuseppe Lombardo Radice n. 4 PT, foglio 54, particella 910, sub 9, categoria A/3, Vani 6 di titolarità del debitore istante per la quota di 1/12.

Il valore del bene elencato è stato determinato sulla scorta delle tabelle fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate – (OMI) per i quali ci si è avvalsi prudenzialmente dei valori medi.

Il valore patrimoniale per la quota di titolarità dell'istante è pari ad **euro 9.450,00**

III. Posizione debitoria

Si riproduce l'elenco delle note di precisazione del credito pervenute, rilevando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali e/o attraverso la documentazione fornitaci dal proponente.

Creditore	Categoria di privilegio	Importo debito
OCC I Diritti del Debitore Sciara, Himera	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	€ 2.300,00
Avv. Pisciotta Antonio	Prededucibili	€ 1.500,00
Riscossione Sicilia	Privilegio generale	€ 6.362,31
Unicredit	Ipoteca	€ 153.767,34

Compass S.p.A	Chirografo	€ 18.252,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Chirografo	€ 3.216,92
Tundra S.p.A.	Chirografo	€ 8.155,50
Ibl S.p.A.	Chirografo	€ 12.932,00
Totale		€ 207.686,07

E' di tutta evidenza come l'importo debitorio più rilevante sia costituito residuo ipotecario.

Invero, l'immobile su cui gravava il titolo di privilegio è stato venduto in sede di esecuzione immobiliare, ne consegue che la somma indicata è riferibile al residuo non soddisfatto in sede di vendita coattiva.

IV. Solvibilità e meritevolezza

La meritevolezza del consumatore assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.3/2012, ossia il concordato minore e la liquidazione controllata, i quali ultimi non presuppongono alcuna valutazione sulla meritevolezza.

L'art 12-bis subordina l'omologazione del piano ad un giudizio di esclusione di due circostanze: a) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.

Nel caso che ci occupa pare non rinvenirsi alcuna delle due circostanze rappresentate.

Appare pacifico, infatti, come il debitore abbia valutato opportunamente la propria capacità reddituale in rapporto alle obbligazioni assunte ma che, tuttavia, a causa delle circostanze sopra precisate si sia ritrovato nell'impossibilità di poterle adempiere.

Infatti, dalla prevista interrogazione al ceto creditorio non emergono dati sì rilevanti da ledere la meritevolezza del ricorrente.

Si può quindi dedurre che, sino alla data degli accertamenti, l'istante abbia seppur faticosamente, cercato di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte.

V. Proposta di piano del Consumatore

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfacimento dei crediti, i medesimi sono stati classati secondo la seguente tabella contemplando le rispettive cause legittime di prelazione.

Categoria di privilegio	Ordine di soddisfacimento	Importo
Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	1	2.300,00 €
Prededucibili	1	1.500,00 €
Privilegi Generali	2	6.362,31 €

Chirografo (ex ipoteca)	3	153.767,34 €
Chirografi	3	42.556,42 €
Totale		€ 206.486,07

Durata del Piano del Consumatore

La durata del piano del consumatore è questione particolarmente dibattuta da dottrina e giurisprudenza. Al riguardo, la legge 3/2012 nulla prevede, non rinvenendosi limiti temporali normati.

Tanto premesso la durata del presente piano del consumatore, pari ad anni 6, pare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Termini Imerese.

Nel caso di specie la solidità del Piano del Consumatore, nonché la sua sostenibilità è agevolmente assicurata dalla circostanza che il ricorrente percepisce un reddito, la cui misura destinata ai creditori è *ipso facto* assicurata, ma che parimenti assicura lui il mantenimento di un tenore di vita che possa considerarsi dignitoso.

La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori dei ricorrenti secondo le modalità di seguito ripercorse.

Creditore	Categoria di privilegio	Importo debito	Offerta %	Importo offerto	Mesi	importo Rata
OCC I Diritti del Debitore Sciarra, Himera	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	€ 2.300,00	100%	€ 2.300,00	8	€ 287,50
Avv. Pisciotta Antonio	Preduducibili	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	5	€ 300,00
Riscossione Sicilia	Privilegio generale	€ 6.362,31	15%	€ 954,35	72	€ 13,25
Unicredit	Chirografo	€ 153.767,34	8%	€ 12.301,39	72	€ 170,85
Compass S.p.A	Chirografo	€ 18.252,00	8%	€ 1.460,16	72	€ 20,28
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Chirografo	€ 3.216,92	8%	€ 257,35	72	€ 3,57
Tundra S.p.A.	Chirografo	€ 8.155,50	8%	€ 652,44	72	€ 9,06
Ibl S.p.A.	Chirografo	€ 12.932,00	8%	€ 1.034,56	72	€ 14,37
Totale		€ 206.486,07		€ 8.158,86		€ 231,39

La proposta così descritta prevede un preammortamento di 14 mesi le cui rate mensili saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dell'Organismo di Composizione della Crisi e del legale di parte derivanti dalla procedura *de qua* ex art.13 co. 4-bis l.3/12.

La proposta prevede:

- che le prime 8 rate di euro 287,50 siano destinate al pagamento dei costi di procedura dell'Organismo e della parcella
- le successive 5 (dalla n.9 alla n.13) rate di euro 300,00 saranno destinate al pagamento della parcella dell'avvocato Pisciotta
- che a partire dalla rata n.14 l'importo complessivo pari ad euro 231,39 sarà distribuito al ceto creditorio

secondo gli importi e l'arco temporale previsto dalla tabella rateale di cui sopra.

VI. Alternativa liquidatoria

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in una ottica comparativa.

L'art 7 comma 1 sui, presupposti di ammissibilità, all'uopo prevede che: *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."*

Si rileva, in proposito, come nell'ipotesi di piano proposta la totalità dei creditori sia di tipo chirografario.

Invero, l'unico creditore originariamente ipotecario, Unicredit S.p.A., ha venduto il patrimonio su cui gravava il titolo di privilegio in sede esecutiva, pertanto l'importo indicato tra le posizioni debitorie è riferibile al residuo non soddisfatto in sede di vendita coattiva.

Orbene, il valore patrimoniale del debitore istante è pari ad euro 9.450,00, somma derivante dal cespite immobiliare di cui il sig. Terzo risulta titolare per la quota di 1/12.

Appare pacifico come il parametro dell'alternativa liquidatoria possa considerarsi pressoché nullo, ciò in ragione della circostanza che la quota di titolarità pari ad 1/12 difficilmente troverebbe collocazione sul mercato sia in sede di vendita coattiva che volontaria.

Ne consegue che l'ipotesi di piano proposta possa considerarsi quella maggiormente soddisfattiva per gli stessi.

Riepilogo

Reddito mensile	€ 1.832,78
Rate mensile dopo l'omologa	€ 231,39
Alimenti	€ 550,00
Reddito disponibile dopo l'omologa	€ 1.051,39

VII. Merito creditizio

- A) Segue un'analisi della posizione reddituale dell'odierno ricorrente al fine di valutare se il soggetto finanziatore per il mutuo dell'istituto Unicredit ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2006	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.832,78 €	381,72 €	2,46	939,03 €

Per l'anno di riferimento l'importo dell'assegno sociale risulta pari ad euro 381,72 moltiplicando tale ultimo

per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE – riferita ai quattro componenti del nucleo familiare - si ottiene il valore riportato come dignitoso tenore di vita.

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

Reddito disponibile:	1.832,32 -
Dignitoso tenore di vita:	939,03=
<hr/>	
Totale	893,75

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del mutuo è pari ad euro 720,00 mensili, un importo inferiore rispetto al resto rappresentato.

Orbene, l'art 9 comma 3- bis, lett. e) dispone: *"ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE"*

Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito abbia tenuto conto del merito creditizio del sig. Terzo, la cui rata illo tempore risultava sostenibile.

- B) Con riguardo alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti di Compass Banca SPA si ripercorrono i calcoli condotti nel punto precedente. Si puntualizza come la scala equivalenza ISEE sia differente da quello punto precedente vista la nascita del terzo figlio Gioele Terzo che modificato il numero di membri nello stato di famiglia.

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2009	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.112,78 €	409.05 €	2,85	1165,79 €

Reddito disponibile:	1.112,78 -
Dignitoso tenore di vita:	1.165,79 =
<hr/>	

Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito non abbia tenuto conto del merito creditizio del sig. Terzo poiché l'importo della rata sostenuta (euro 280,00) è superiore rispetto alla capacità reddituale del debitore, tanto da far risultare il merito creditizio negativo. Per tanto risulta inconcludente l'analisi del merito creditizio per i successivi debiti.

Rilevata, ora una negativa capacità reddituale, ne consegue che per ogni altra posizione debitoria contratta cronologicamente dopo il creditore contraente non abbia parimenti tenuto conto del merito creditizio

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma la quale può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio allegata alla presente:

1. Documento Identità Terzo Onofrio;
2. Documenti divorzio;
3. Certificazione medica ludopatia;
4. Stato di Famiglia;
5. Elenco spese Mensili;
6. Elencazione beni mobili posseduti;
7. Mancato accesso ai benefici di cui alla legge 3_12;
8. Mancato Compimento di atti dispositivi;
9. Ultime Bueste paga;
10. Crif;
11. Contratto IBL;
12. Precisazione IBL;
13. Estratto conto IBL;
14. Estratti conto 2017-2022 Intesa Sanpaolo;
15. Richiesta fido di conto 27-05-2004 Intesa Sanpaolo;
16. Certificazione credito vantato Intesa Sanpaolo;
17. CU Unipa 2020, 2021, 2022;
18. CU vigili del fuoco 2020, 2021, 2022;
19. Nota Precisazione Unicredit;
20. Estratto Conto Compass;
21. Contratto Compass;
22. Contratto IFI Creditech 2 accettazione IFIS
23. Contratto cessione Neos a favore di AT NPL'S;

24. Contratto di cessione AT NPL's a favore di Tundra;

25. Risultanze Catastali.

CONCLUSIONI

ATTUABILITÀ DEL PIANO E IDONEITÀ AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI.

Sulla base della documentazione richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, seppur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Il Gestore della Crisi
Dott. Alfredo Palmieri

Per presa visione ed accettazione della proposta

Sig Onofrio Terzo.

